

06781-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1152/2025

TIZIANO MASINI

- Relatore -

UP - 22/10/2025

MARIA ELENA MELE

R.G.N. 24334/2025

ROSARIA GIORDANO

FRANCESCO AGNINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA

nel procedimento a carico di:

██████████ nato a (██████████) il ██████████

avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di Modena

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.

LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena condannava ██████████ alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 583-*quiquies* cod. pen. poiché, mordendo l'orecchio della persona offesa, ne asportava una parte e determinandone lo sfregio permanente del viso.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che con un singolo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe infatti riconosciuto alla fattispecie di cui all'art. 583-*quiquies* cod. pen. la natura di mera circostanza aggravante, alla stregua dell'abrogato art. 583, secondo comma, n. 4

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☐ imposto dalla legge

cod. pen., operando di conseguenza il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti, invece che di fattispecie autonoma, in contrasto con la modifica legislativa.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. L'art. 583 quinquies cod. pen. - intitolato «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», come introdotto dall'art. 12 co. 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», c.d. Codice rosso - punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso.

Sono stati in questo modo trasposti «la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso», che rappresentavano una delle forme delle circostanze aggravanti ad effetto speciale del delitto di lesione personale (art. 583 comma 2 n. 4 cod. pen.), inclusa tra le lesioni «gravissime», nell'ambito di una distinta previsione codicistica, con un proprio trattamento sanzionatorio, costituito dall'applicazione di una pena principale, di una pena accessoria ed eventualmente di circostanze aggravanti (art. 585, co. 1 cod. pen. e art. 576, co. 1, n. 5 cod. pen.).

Appare piuttosto chiara la volontà del legislatore di trasformare la circostanza aggravante in fattispecie autonoma di reato, non soltanto per l'eloquente direzione delle modifiche normative - costituite, in primo luogo, dall'abrogazione della corrispondente circostanza aggravante e dalla sua contestuale «riscrittura» in autonomo modello legale - quanto piuttosto per la tecnica redazionale impiegata nella formulazione dell'art. 583 quinquies cod. pen., che appare in linea con le scelte già in passato adottate per delineare figure di reato in luogo di circostanze aggravanti, prese in esame dall'esegesi della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sul delicato distinguo tra nuove incriminazioni ed elementi circostanziali.

1.1. Si è osservato, perspicuamente, che «non esiste alcuna differenza ontologica tra elementi costitutivi, o essenziali, ed elementi circostanziali del reato: il legislatore, infatti, può rendere elementi costitutivi del reato ipotesi che, altrimenti, sarebbero considerate circostanze comuni ovvero considerare «fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato» come «circostanze aggravanti di un solo reato» (così, in motivazione, Sez. U n. 40982 del 21/06/2018, P.m. c. Mizanur Rahaman, Rv. 273937) e che, di conseguenza, quando il legislatore non si esprima con enunciati espliciti, è indispensabile ricavarne l'intenzione «da indici significativi, elaborati da giurisprudenza e dottrina in mancanza di indicazioni normative sui criteri di distinzione».

La distinzione è fondamentale, perché dalla soluzione accolta derivano effetti sostanziali e processuali, a riguardo, a titolo esemplificativo, del bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 cod. pen. e dei contorni dell'elemento psicologico del reato a norma dell'art. 59 comma 2 cod. pen., perché le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente anche se ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, mentre la qualifica di fattispecie autonoma di reato, nei reati a connotazione dolosa, esige la prova rigorosa del coefficiente psicologico doloso. Altro significativo effetto, anche se non di immediato impatto per il presente scrutinio, è la sopravvenuta problematicità di inclusione dell'evento della "deformazione o dello sfregio permanente" del volto della vittima tra le "lesioni gravissime" che continuano ad integrare una circostanza aggravante nei reati colposi (es. art. 590 commi 2 e 3 cod. pen.), salva la possibilità, caso per caso, di inglobarlo nel concetto di "malattia certamente o probabilmente insanabile", di cui all'art. 583 comma 2 n. 1) cod. pen.

Pur nell'impossibilità di predeterminare parametri cristallizzati che consentano, stabilmente, di discriminare tra l'uno e l'altro inquadramento, il diritto vivente si è orientato per la priorità del criterio "strutturale", riferito alla conformazione del precetto o della sanzione: il modo in cui la norma descrive gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare gli elementi come circostanza o reato autonomo (così Sez. U n. 40982 del 21/06/2018, cit.); il dato di raffronto, per inferire se si tratti di fattispecie autonoma di reato o di circostanza aggravante, è la "struttura essenziale del reato" (Sez. U n. 26351 del 10/07/2002, Fedi, in motivazione), come ribadito da Sez. U n. 4694 del 27/10/2011, Casani e altri, che hanno sottolineato che (p.18, par.9.2) le circostanze del reato «sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di *species* a *genus* (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali"». Quando, in luogo della "specificazione" della medesima figura, il legislatore ricorra a formule "sostitutive" o "aggiuntive" rispetto all'archetipo dell'incriminazione, è ragionevole ravvisare una diversa fattispecie di reato.

A sostegno dell'interpretazione favorevole all'inserimento di una fattispecie autonoma di reato depongono diversi convergenti indicatori in varia misura valorizzati dai precedenti di legittimità che hanno affrontato la questione con riferimento a svariate previsioni della legge penale, come l'allocatione sistemica in uno specifico ed autonomo articolo, distinto da quello della figura tipica del reato di lesione personale e da quello che ne cataloga le circostanze aggravanti ad effetto speciale, dotato di una rubrica inedita ("Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"); l'assenza, nel testo della norma, di mero rinvio ad altre disposizioni incriminatrici, o di agganci semantici ad un titolo "aggravato" o ad "aggravamenti"

di pena; l'attribuzione della condotta punibile, nell'*incipit* della norma, a "chiunque", secondo un metodo di redazione volto a dar contezza che non si tratta di previsione "accessoria" o "accidentale" rispetto ad una configurazione di base, ma di "nuova" e distinta incriminazione, che necessita di apposita, separata "soggettivizzazione"; meccanismo di legiferazione già sperimentato in altre, analoghe occasioni, come quello dell'introduzione della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990, così come sostituito dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (v. Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), prima caratterizzata da differente formulazione e ritenuta pacificamente circostanza attenuante ad effetto speciale in quanto finalizzata a calibrare il trattamento sanzionatorio della figura principale del narcotraffico alla luce delle diverse forme di manifestazione del medesimo reato (cfr. Sez. U, n. 9148 del 31/05/1991, Parisi, Rv. 187930, secondo cui la norma configurava una circostanza attenuante ad effetto speciale, e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata ad elementi - i mezzi, la modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze - che non mutavano, nell'obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell'articolo, ma attribuivano ad esse una minore valenza offensiva; nello stesso senso, Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, Rico, in motivazione, pag. 8 e seg.; Sez. U n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668).

Vi sono poi dati enunciativi espliciti e *tranchant* della volontà del legislatore di foggare una autonoma fattispecie di reato, rappresentati, in ambito sostanziale, dalla modifica dell'art. 576 comma 1 n. 5) del Codice penale, operata dalla L. n. 69 del 2019, relativo alla previsione di una circostanza aggravante della commissione del reato di omicidio o di lesione personale (per effetto del richiamo operato dall'art. 582 comma 2 e dall'art. 585 cod. pen.) in occasione della commissione di taluni "delitti", tra cui, appunto, quello previsto dall'art. "583 quinquies"; e, in ambito processuale, dagli svariati richiami, operati dalla disciplina del c.d. Codice rosso (artt.347, comma 3, 362, comma 1-ter, 370 commi 2-bis e 2-ter cod. proc. pen.), alla fattispecie di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. tra i "delitti" che impongono l'osservanza delle garanzie procedurali funzionali ad una maggiore tutela per le vittime.

1.2. Al tenore delle norme del Codice penale, del Codice di procedura penale e agli indici rivelatori dell'intenzione del legislatore, si affianca la lettura elaborata dall'Ufficio del Massimario presso questa Corte, immediatamente dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2019, che ha commentato la disposizione dell'art. 12 della legge medesima, osservando come quest'ultima «introduce nel codice penale, all'art. 583-quinquies, il delitto di "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"» (cfr. Corte di cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su "Legge 19 Luglio 2019, n.69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale a altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", 27 ottobre 2019); e traendo spunto, in particolare, dal contenuto lessicale del precetto di nuovo conio e dalla addizione, nel secondo comma, di una pena accessoria, che, dal punto di vista sistematico e dell'ordinaria tecnica di

formazione delle norme di parte speciale del Codice di diritto penale sostanziale, è una delle tipiche espressioni della punizione che consegue alla commissione del reato.

1.3. E da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83 del 20 maggio 2025, ha apprezzato l'«operazione di trasformazione della pregressa circostanza aggravante di deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato» attraverso l'intervento d'interpolazione della legge n. 69 del 2019; ha richiamato, condividendone l'esegesi, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con particolare riferimento al «rapporto di continuità normativa tra la precedente circostanza aggravante e la nuova fattispecie incriminatrice, quella divenuta elemento costitutivo di questa», e ribadito che il nuovo paradigma di incriminazione, al pari della circostanza aggravante abrogata, riguarda la "deformazione" o lo "sfregio" del viso, che rimane «ipotesi a se' rispetto alla deformazione». Si tratta di un reato comune «a forma libera, nonostante il legislatore del 2019 abbia verosimilmente inteso reagire ai frequenti episodi di sfiguramento per getto di acidi», dal momento che «il verbo cagiona non reca alcuna specificazione» e il «mezzo offensivo non fa parte degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice».

1.4. Giova poi precisare, per completezza di trattazione, che ai fini della consumazione del delitto in commento – con particolare riferimento alla nozione di "sfregio permanente del viso" – è sufficiente, secondo il criterio dell'osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, che si tratti di lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, sufficiente, anche in assenza di ripugnanza (Sez.5, n. 29270 del 21/03/2024, Bel Ali, n.m.; Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653; Sez.5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno e altro, Rv. 270137); non è richiesto uno sfiguramento ripugnante o una sensibile modificazione delle sembianze (Sez. 5, n. 4113 del 18/02/1997, Lalan, Rv. 207404) come avviene, invece, nel caso di "deformazione", rappresentata da un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento (Sez.4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e altro, Rv. 217897, richiamata, tra le altre, da Sez.5, n. 28637 del 13/06/2025, S., Rv. 288362); ed è sufficiente un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 7 21/09/2020, Piras, Rv. 279471), compromettendone l'immagine in senso estetico (Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892); e per "linee del viso" devono intendersi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio (in motivazione, Sez.5, n. 6401 del 23/01/2024, M., Rv. 286054, che ha citato con adesione Sez.1, n. 7407 del 01/02/1978, Rv. 139343; conf. mass. n. 131171; mass. n. 131172; mass. n. 131173). Di particolare interesse, per la vicenda in disamina, è Sez.5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 252952, che, seguendo la medesima linea ermeneutica, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso.

2. La principale ricaduta di una siffatta opzione normativa è dunque, nel caso condotto all'attenzione del collegio, la sottrazione della fattispecie al giudizio di comparazione, di cui all'art. 69 cod. pen., con eventuali circostanze attenuanti. Mentre in passato il regime sanzionatorio previsto per le lesioni aggravate dall'aver cagionato una deformazione o uno sfregio permanente del viso poteva essere temperato dalla sussistenza di circostanze attenuanti, attualmente risulta inapplicabile l'ipotesi di bilanciamento (così anche sez.5, n. 7728 del 01/12/2023, Cavalieri, n.m.; sez.5, n. 35795 del 15/06/2023, Hanko e altri, n.m.).

3. La decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica di Modena è incorsa, pertanto, in violazione di legge, dal momento che ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, ma le ha sottoposte ad una illegittima comparazione con un'inesistente circostanza aggravante, ormai abrogata.

4. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio – ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. – trattandosi di sentenza appellabile, impugnata *per saltum* dal pubblico ministero, alla Corte d'appello di Bologna, per il giudizio.

5. La natura del reato impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'oscuramento delle generalità e degli altri di identificazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 22/10/2025

Il consigliere estensore

Tiziano Masini

Il Presidente

Rosa Pezzullo

